

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3555

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, ANTONUCCI, ARMELLIN, BIAFORA, BIANCHI, BINETTI, BONETTI, BONFERRONI, BONSIGNORE, BORRA, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CHIRIANO, CIOCCI CARLO ALBERTO, CORSI, COSTA SILVIA, CRESCENZI, CURSI, DAL CASTELLO, DEL MESE, DUCE, FERRARI BRUNO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, GRIPPO, LEONE, LUCCHESI, LUSETTI, MANCINI VINCENZO, MENSORIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PAGANELLI, PATRIA, PELLIZZARI, PERANI, PERRONE, PIREDDA, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, SARETTA, SARTI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TEALDI, TORCHIO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZUECH**

*Presentata il 24 gennaio 1989*

**Perequazione dello stipendio  
fra il personale militare delle Forze armate**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione ha il duplice scopo di adempiere l'impegno preso circa un anno fa da tutte le forze politiche nei riguardi del personale militare delle Forze armate e di rendere finalmente giustizia, dopo sette anni dall'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, che introduceva le norme della riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza, allo stesso. In sede di esame del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987,

n. 468, il Parlamento ebbe ad impegnare il Governo affinché entro un anno « presenti un disegno di legge che disciplini organicamente il trattamento stipendiale ed accessorio di tutti i militari.

Tale provvedimento dovrà garantire il principio della eguaglianza di stipendio a parità di grado e di anzianità di servizio; eliminare ogni forma di appiattimento retributivo; remunerare effettivamente la condizione militare ». La legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, introduceva nel testo del decreto una norma

transitoria, che stabiliva: « A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascuno indicati... ».

Siamo giunti al termine di un altro anno e la situazione è di stallo.

Il cammino per l'approvazione di una legge organica di riordino del sistema retributivo e delle norme di avanzamento non è ancora iniziato tanto è vero che abbiamo sentito il dovere di intervenire con urgenza, per quanto riguarda l'avanzamento, con le proposte di legge n. 2794 e n. 2795 perché il 31 dicembre 1988 cesseranno gli effetti della legge 19 maggio 1986, n. 224, ed il personale militare si troverà nuovamente (come già negli anni 1984-1985) con un vuoto legislativo.

Lo stesso cammino riteniamo debba percorrere questa norma perequativa o di omogeneizzazione che proponiamo alla vostra attenzione.

Non si tratta di norma innovativa sul trattamento economico, ma di una semplice azione perequativa nei confronti delle Forze militari di polizia. Sono trascorsi sette anni di paziente attesa del personale delle nostre Forze armate e siamo del parere che a parità di grado, di anzianità e di funzioni debba corrispondere eguale retribuzione.

È giusto che solamente le indennità siano differenziate in quanto esse sono peculiari del diverso impiego.

In questo contesto è necessario ricordare come il raggiungimento del primo livello dirigenziale, per ufficiali altamente qualificati e meritevoli avviene, per esigenze di impiego, con notevole ritardo rispetto al pubblico comparto o non avviene affatto per consistenza organica e selettività esasperata. Ciò, di per sé, giustifica l'estensione della norma a tutti i militari, riproponendo la stessa problematica che ne motivò l'istituzione all'atto della smilitarizzazione della polizia e la successiva estensione ai carabinieri ed alla Guardia di finanza. È opportuno ricordare come già nella IX legislatura, in Commissione difesa, si era pervenuti all'unanime decisione di estendere la norma in argomento; la fine anticipata della stessa ne impedì la realizzazione. Già in occasione dell'emanazione dei decreti-legge con i quali si stabiliva il trattamento economico per il triennio 1985-1987 si consumarono fiumi di inchiostro per scrivere sul problema e la stampa fu unanime nell'esprimere solidarietà alle Forze armate. Nei fatti però è rimasta irrisolta, si disse allora per ristrettezze di bilancio, la perequazione ed omogeneizzazione che vi stiamo proponendo di approvare, finalmente in forma autonoma, in quanto non è assolutamente legata od attinente al rinnovo contrattuale.

Le Forze armate attendono dal Parlamento una norma che conceda loro un trattamento economico e normativo adeguato.

La democrazia cristiana ritiene che le forze di sicurezza nazionale, di difesa, ivi compresi i Carabinieri, la Polizia, la Guardia di finanza, non possono non avere, in uno stato di diritto, lo stesso trattamento economico.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 le norme di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono estese a tutto il personale militare delle Forze armate.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1 cessano di avere efficacia:

a) le norme previste dall'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468;

b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379.

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato « Agevolazione a favore dei turisti stranieri motorizzati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.